



GIUSTIZIA E' FATTA

Il Giudice del Tribunale di Verona – sezione Lavoro, con decreto ex art.28 Legge 300/1970 dell'1 settembre 2022 ha dichiarato l'antisindacalità della procedura posta in essere dal Tribunale di Verona in merito alla sottoscrizione dell'accordo sul Fondo Risorse Decentrate 2019 con un'unica sigla autonoma minoritaria e senza la RSU.

Per tali motivi CGIL FP, CISL FP e UILPA hanno adito il giudice del Lavoro, affinché fosse appurata la lesione delle prerogative sindacali in relazione allo svolgimento del procedimento seguito dalla parte pubblica e non il contenuto dell'accordo.

Il Giudice, con il suo decreto ex art.28 ha accolto pienamente le tesi dei tre Sindacati ed ha appurato la violazione da parte del Tribunale di Verona dei seguenti articoli della legge e del CCNL:

- violazione dell'art.40, comma 3 quinquies, del d.lgs.165/2001 (TUPI), che stabilisce la nullità delle clausole sottoscritte in difformità con le previsioni ed i limiti stabiliti dal Contratto nazionale;

- violazione dell'art.7 comma 4 del CCNL Comparto Funzioni Centrali (triennio 2019-2021), che stabilisce che i soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata a livello territoriale sono a) la RSU e b) i rappresentanti territoriali delle OO.SS.di categoria firmatarie del CCNL di comparto. La RSU, organismo elettivo unitario a struttura collegiale di rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti;

- violazione dell'art.43, comma 3 del d.lgs.165/2001, che prevede che il CCNL sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungano il 51% complessivo di rappresentatività, come media tra il dato associativo ed il dato elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale.

In sede locale, non essendovi altre norme, vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile, la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, in relazione sia al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, sia al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. L'assenza di regole generali deve però far concludere, afferma il Giudice, che si possa sottoscrivere un accordo con alcune e non con tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL, ma valutato il grado di rappresentatività in sede locale e comunque dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungere il maggior consenso possibile.

Nel caso di specie è pacifica l'assenza del consenso della RSU rispetto all'ipotesi di accordo di parte pubblica (dissenso votato a maggioranza dei suoi componenti, rappresentanti



peraltro in sede locale la maggioranza dei lavoratori), oltre che di 5 OO.SS. su 7 firmatarie del CCNL.

L'Amministrazione ha considerato concluso l'accordo con il solo assenso di una O.S. (Confintesa) con un grado di rappresentanza a livello nazionale del 6,80% (dati ARAN) e a livello locale di circa il 26% (desumibile dai verbali delle elezioni RSU).

- violazione dell'art.8, commi 4 e 5 del CCNL in ordine alla tempistica delle trattative, che prevede espressamente un termine di 30 giorni decorrente dall'inizio delle trattative, prorogabile di ulteriori 30 giorni per raggiungere l'accordo, termine decorso il quale, qualora non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, essendo tuttavia tenuta a proseguire le trattative al fine di pervenire alla conclusione dell'accordo.

Nel caso in esame, l'Amministrazione non ha permesso il decorso del termine di 30 giorni previsto dal CCNL (avendo convocato le parti il 29/4/2022, inviato l'ipotesi di accordo il 7/5/22 per il 12.5.22 e fissato il secondo incontro il 18/5/2022, nonostante l'opposizione della maggioranza delle OO.SS. e della RSU e a fronte della richiesta espressa di ulteriore ragionevole breve rinvio alla settimana successiva, al fine di trovare un'ipotesi di accordo che trovasse maggior consenso. Negli unici due incontri non è avvenuta alcuna effettiva contrattazione, che a norma dell'art.3, comma 5 CCNL Funzioni Centrali deve estrinsecarsi nella formulazione di proposte, controproposte, valutazione e ponderazione delle une e delle altre da parte dei contraenti, fornendo adeguate spiegazioni circa l'impossibilità di accogliere in tutto od in parte le modifiche proposte e ricercando un'eventuale soluzione di sintesi.

Il Giudice ha quindi stabilito che :

le predette condotte tenute dall'Amministrazione, valutate nel loro complesso, integrano una condotta antisindacale.

Non sono stati rispettati i termini indicati nelle disposizioni contrattuali collettive richiamate.

Viene fatto richiamo espresso da parte del Giudice all'art.8 CCNL che impone il rispetto dell'art.9 (clausole di raffreddamento), secondo cui co.1 Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

Di fatto, continua il Giudice, non ha avuto luogo un'effettiva contrattazione, quanto piuttosto un mero confronto in cui la parte pubblica si è limitata ad esporre la propria proposta, a prendere atto di alcune indicazioni del Sindacato, senza peraltro considerare tutte le proposte di modifica e motivare circa l'impossibilità del loro accoglimento, ed offrire la propria proposta iniziale per la sottoscrizione.

Quindi, la procedura posta in essere dall'Amministrazione, per modalità e tempistiche, appare caratterizzata da antisindacalità, avendo la stessa operato un uso distorto della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione delle prerogative sindacali ed in particolare dell'attività negoziale, che costituisce parte



essenziale e determinante della stessa funzione sindacale (Tribunale di Spoleto, decreto dell'11.7.2021).

Il Giudice ha accertato che la condotta posta in essere dall'Amministrazione in relazione alla stipulazione dell'accordo sul FUA anno 2019, ha natura antisindacale e per l'effetto, quale concreta rimozione delle conseguenze della denunciata condotta:

- **dichiara l'illegittimità del predetto accordo e di eventuali atti e/o provvedimenti conseguenti e/o attuativi dell'accordo stesso;**
- **ordina all'Amministrazione convenuta di provvedere nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla riapertura delle trattative negoziali sul FUA 2019 con l'intera delegazione sindacale e con la RSU, attenendosi alle prescrizioni in materia dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva;**
- **ordina all'Amministrazione convenuta di astenersi per il futuro dal reiterare la stessa condotta.**
- **condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore dei ricorrenti.**

Ancora una volta CGIL FP CISL FP e UILPA hanno dimostrato nei fatti di voler difendere i diritti dei lavoratori e le norme di legge e di contratto vigenti.

FP CGIL
(Rossoni)

CISL FP
(Spigo)

UILPA
(Petrilli)